



Tribunale di Udine

Presidenza



**ORDINE
AVVOCATI
UDINE**



AIAF
FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Italiana degli Avvocati
per la Famiglia e per i Minori

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER I PROCEDIMENTI AVANTI AL TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE FAMIGLIA**

tra

TRIBUNALE DI UDINE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

**OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – SEZ. DI
UDINE**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I
MINORI – SEZ. DI UDINE**

Premesso che

- dai colloqui tra il Presidente del Tribunale di Udine dott. Paolo Corder, la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine avv. Raffaella Sartori, è emersa l'esigenza di un confronto per individuare soluzioni condivise ai problemi operativi posti dal decreto legislativo n. 149/2022, nell'ottica di un efficiente funzionamento degli uffici amministrativi;
- con *mail* di data 21 marzo 2023 l'avv. Sartori ha segnalato al dott. Corder i temi di possibile confronto;
- sono seguiti incontri tra i magistrati della Sezione famiglia delegati dal Presidente del Tribunale e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nell'ambito di tavoli di confronto articolati per singole materie, che hanno consentito di confrontare e condividere taluni orientamenti interpretativi e organizzativi che si conviene di adottare in forma di protocollo;
- che il presente protocollo è stato condiviso con l'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Sez. di Udine e l'Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori – Sez. di Udine;

tutto ciò premesso

il Tribunale di Udine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, l'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Sez. di Udine e l'Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori – Sez. di Udine approvano il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

1. RICORSI A DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473-BIS.51 C.P.C.

Per i ricorsi a domanda congiunta è obbligatoria l'assistenza dell'avvocato.

Nell'intestazione del ricorso, è necessario specificare che si tratta di *ricorso a domanda congiunta* con istanza di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis.51 c.p.c (se formulata).

La sottoscrizione personale delle parti (art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.) e degli avvocati verranno apposte in calce al ricorso originale analogico che dovrà poi essere allegato al ricorso sottoscritto digitalmente dal legale che provvede al deposito ex art. 196 *novies* disp.att. C.p.c.

Il ricorso conterrà, di regola, l'istanza di celebrazione dell'udienza in modalità cartolare (art. 473-bis.51 c.p.c.) con richiesta di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.

Il giudice ammetterà la trattazione scritta e fisserà un termine per note scritte, anche per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, pure di carattere documentale. Qualora all'esito di tali note il giudice individui irregolarità o carenze, fisserà nuova data per nuova nota con ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, che però sarà indicata in base alla situazione del ruolo del giudice stesso o in casi particolari il giudice fisserà udienza in presenza.

Nei casi eccezionali in cui il ricorso non dovesse contenere l'istanza di celebrazione dell'udienza in modalità cartolare, l'udienza di comparizione personale delle parti in presenza verrà calendarizzata in base alle più gravose tempistiche imposte dalla gestione del ruolo del magistrato; nel caso in cui, invece, l'istanza di trattazione scritta dell'udienza venga promossa successivamente al deposito del ricorso, essa potrà trovare tendenziale accoglimento, ma con mantenimento della data di udienza già fissata.

Tali regole varranno anche nel caso di presentazione di un ricorso contenente il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio, a conclusioni congiunte (cfr. *infra*).

Ai fini di cui all'art. 473 bis n. 51 co. 2 cpc dovranno essere allegati al ricorso le dichiarazioni dei redditi delle parti relative agli ultimi tre anni, mentre l'allegazione del piano genitoriale è meramente facoltativa.

2. RICORSI EX ART. 473-BIS.49 A DOMANDA CONGIUNTA

Il Tribunale esprime, allo stato e fatta salva ogni diversa e/o ulteriore valutazione all'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione richiesto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31.05.2023, un orientamento favorevole all'ammissibilità del deposito di ricorsi a domanda congiunta contenenti il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio.

Il ricorso dovrà contenere un'esposizione sintetica e per paragrafi ben distinti in relazione sia ai presupposti di legge (es. ragioni di intollerabilità della prosecuzione della vita comune) sia alle condizioni richieste, rispettivamente, per la domanda di separazione e di divorzio.

Anche questi procedimenti saranno trattati, di regola, in modalità cartolare.

Pertanto, essi – oltre a dover essere sottoscritti personalmente anche dalle parti – conterranno la richiesta esplicita di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro il termine coincidente con la data stessa dell'udienza (si precisa che potrà essere depositata, in alternativa, anche un'unica nota scritta sostitutiva dell'udienza, purché sottoscritta da entrambi i procuratori o dal procuratore comune). Nei casi eccezionali in cui il ricorso non dovesse contenere l'istanza anzidetta, l'udienza di comparizione personale delle parti in presenza verrà calendarizzata in base alle più gravose tempistiche imposte dalla gestione del ruolo del magistrato; nel caso in cui, invece, l'istanza di trattazione scritta dell'udienza venga promossa successivamente al deposito del ricorso, essa troverà tendenziale accoglimento, ma con mantenimento della data di udienza già fissata.

Successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione, la causa verrà rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale nella quale:

- il Collegio indicherà la data della successiva udienza avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, oltre il termine di sei/otto mesi;
- il Collegio inviterà le parti a depositare, in vista dell'udienza, attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
- se l'udienza verrà fissata in trattazione scritta (come da tendenziale richiesta avanzata dalle parti stesse nel ricorso introduttivo o successivamente, secondo quanto già indicato), il Collegio chiederà alle parti il deposito di note scritte (o di nota scritta comune) in sostituzione dell'udienza contenenti dichiarazioni sottoscritte da entrambe le parti e dal/dai difensore/i attestanti: a) la rinuncia delle parti a comparire personalmente in udienza; b) che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca della pronuncia di separazione; c) che i coniugi non intendono riconciliarsi;

d) la conferma delle condizioni di cui al ricorso introduttivo ovvero la formulazione di nuove conclusioni purché congiunte, pena l'improcedibilità della domanda di divorzio.

3. PIANO GENITORIALE

Il piano genitoriale previsto dall'art. 473 bis n. 12 co. 4 c.p.c. è allegato al ricorso contenzioso e consiste nell'illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali espressamente individuati dalla norma del progetto educativo e di accudimento del minore, cosicché il giudice possa adottare i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore, senza trascurare la situazione di vita pregressa e le sue abitudini consolidate (Relazione illustrativa D.Lgs. 149/2022).

Il piano genitoriale indicherà altresì in forma schematica le condizioni rispettivamente proposte dalle parti per la gestione e l'accudimento dei figli minorenni.

Per agevolare la redazione del Piano Genitoriale è allegato al presente Protocollo schema condiviso dalle parti sottoscrittrici il presente protocollo che, insieme alla premessa, costituiscono parte integrante del presente accordo.

La parte convenuta, se possibile, nell'espone o nell'allegare il proprio piano genitoriale, dovrà evidenziare (con un colore o altro) le differenze rispetto al piano genitoriale di parte ricorrente.

4. RITO SPECIALE VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA (ARTT. 473-BIS.40-46 c.p.c)

Il ricorso contenente allegazioni di fatti di violenza domestica o di genere deve contenere nell'intestazione l'indicazione "*Ricorso ex. Art. 473-bis 40 e ss c.p.c.*" al fine di consentire l'immediata pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza nei termini ridotti previsti dalla legge.

Udine, 28 giugno 2023

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Corder




La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine

Avv. Raffaella Sartori




La Presidente dell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia

Avv. Emanuela Comand



La Referente dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori –Sez. Territoriale
di Udine, Vice Presidente AIAF FVG

Avv. Barbara Comparetti





Tribunale di Udine

Presidenza



ORDINE
AVVOCATI
UDINE



osservatorio
nazionale
sul diritto
di famiglia

ANIAF
FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Italiana degli Avvocati
per la Famiglia e per i Minori

PIANO GENITORIALE

Premessa

- Secondo il disposto dell'art. 473 bis n. 12 ultimo comma c.p.c. *“Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”*.
- Il Piano Genitoriale è uno strumento che fotografa il “presente” e, dunque, riporta l'organizzazione vigente al momento dell'instaurazione del giudizio, con l'indicazione degli impegni del minore (orari scolastici, attività extrascolastiche) e di ogni elemento utile a descrivere le sue esigenze e necessità. Verranno indicati altresì gli orari di lavoro dei genitori. Per meglio perseguire l'obiettivo del Piano Genitoriale, è opportuno che emergano dallo stesso tutte le specificità del caso concreto circa le esigenze del/della bambino/a.
- Nel contempo il genitore propone l'organizzazione che auspica di ottenere con il provvedimento giudiziale e la riporta schematicamente nel medesimo Piano Genitoriale.
- Il genitore dà atto di essere consapevole del diritto dei figli alla bigenitorialità e a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori.
- A tale scopo, s'impegna a non fornire informazioni denigranti, squalificanti dell'altro genitore; a non coinvolgere i figli nelle discussioni con l'altro genitore e a mantenere una comunicazione funzionale e collaborativa; a utilizzare un linguaggio rispettoso, non denigratorio od offensivo nelle comunicazioni con l'altro genitore.
- Dà atto della necessità di condividere le principali decisioni nell'interesse della prole e in particolare si obbliga a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole stessa e, laddove posto nella condizione di dover assumere le decisioni indifferibili in caso di urgenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della prole, ad informare quanto prima l'altro genitore.
- S'impegna a farsi carico delle decisioni e delle incombenze relative alla cura quotidiana della prole quando si trova presso di sé; con particolare riferimento alla scuola e alla salute a favorire e acconsentire l'accesso dell'altro genitore ad ogni contatto, informazione e/o documentazione inerenti.
- Il Piano genitoriale è allegato dalle parti al ricorso (473bis.12) e alla comparsa di risposta (473bis.16); in riferimento ai procedimenti a domanda congiunta ex art. 473bis.51 l'allegazione del Piano genitoriale è facoltativa; in riferimento ai procedimenti di cui agli artt. 473bis.40-46 l'allegazione è esclusa
- Il Piano Genitoriale costituisce strumento pratico volto ad agevolare i genitori nella gestione del minore in un'ottica di collaborazione e rispetto del principio di bigenitorialità e il Tribunale ad assumere i provvedimenti nell'interesse del minore e in conformità alle sue concrete esigenze.

Piano genitoriale Compilato dalla Madre dal Padre

RICORRENTE

Nome Cognome:

Cittadinanza:

Nato/a ail.....

Residente in:..... Via.....

Dimora abituale o domicilio.....

C.F.:.....

Telefono:.....

Mail:.....

Titolo di studio:.....

Professione.....

Attività lavorativa svolta attualmente.....

Orario di lavoro :.....

RESISTENTE

Nome Cognome:.....

Cittadinanza:.....

Nato/a ail.....

Residente in:..... Via.....

Dimora abituale o domicilio.....

C.F.:

Telefono:.....

Mail:.....

Titolo di studio:.....

Professione.....

Attività lavorativa svolta attualmente.....

Orario: di lavoro

PARTE PRIMA

Questo piano genitoriale coinvolge i seguenti minori:

NOME	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO ATTUALE

A. IMPEGNI ED ATTIVITA' QUOTIDIANE DEL FIGLIO/FIGLIA

1. ISTRUZIONE

Istituto Scolastico:

Orari:

Deleghe per il prelievo scolastico se previste

Indicare se frequenta Scuola privata e chi ne sopporta i costi:

.....

Indicare se si avvale della religione cattolica:

.....

2. INFORMAZIONI SANITARIE

Pediatra/Medico curante:.....

Eventuali specialisti:.....

Eventuali patologie di cui il minore soffre.....

Eventuali percorsi di cura odontoiatrici e/o ortodontici con indicazione anche dello specialista.....

3. ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Indicare pratiche sportive.....

Corsi di musica, teatro etc.....

4. ALTRE ATTIVITA' DA SEGNALARE

ES. Indicare se frequenta corsi di dottrina della Religione praticata, ecc.

.....

B. FREQUENTAZIONI ABITUALI

Indicare, oltre ai genitori, familiari e/o collaboratori familiari che si occupano del minore.

.....

C. VACANZE NORMALMENTE GODUTE

Indicare organizzazione attuale

.....

TABELLA RIEPILOGATIVA SETTIMANALE DEL PERIODO SCOLASTICO (inserire orario e breve descrizione delle attività)

ORA	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							

In caso di procedimenti instaurati successivamente alla emanazione di un precedente provvedimento giudiziario, indicare l'assetto organizzativo vigente in forza del già sussistente provvedimento che disciplina l'affidamento dei figli e riportarlo nella tabella

PARTE SECONDA

Indicare la residenza abituale del minore/i e la residenza anagrafica:

.....

Indicare la residenza abituale prevalente dopo la crisi familiare:.....

Indicare nella tabelle che seguono le modalità di collocamento del minore/i che si richiedono con i provvedimenti giudiziali su una programmazione mensile

I settimana

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattina	Es. mamma	Es. papà	Es. mamma	Es. papà	Es. mamma	Es. mamma	Es. mamma
Pomeriggio	Es. mamma	Es. papà	Es. mamma	Es. papà	Es. mamma	Es. mamma	Es. mamma
Sera	Es. mamma	Es. papà	Es. mamma	Es. papà	Es. mamma	Es. mamma	Es. mamma

II settimana

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattina							
Pomeriggio							
Sera							

III settimana

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattina							
Pomeriggio							
Sera							

IV settimana

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattina							
Pomeriggio							
Sera							

Il genitore che terrà presso di sé il figlio si impegna a seguirlo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche ed accompagnarlo alle stesse.

CONTATTI TELEFONICI MINORI/GENITORI (indicazione facoltativa)

Fascia oraria e modalità

.....

VACANZE NATALIZIE:

Indicare la ripartizione delle vacanze natalizie tra i genitori

.....

VACANZE PASQUALI:

Indicare la ripartizione delle vacanze pasquali tra i genitori

.....

VACANZE ESTIVE:

Indicare la ripartizione delle vacanze estive tra i genitori

.....

ALTRE VACANZE e/o FESTIVITA':

Indicare la ripartizione di altre vacanze e/o festività tra i genitori (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, compleanni, ecc..)

.....

DATA _____

FIRMA DEL GENITORE _____

La parte convenuta, se possibile, nell' esporre o nell'allegare il proprio piano genitoriale, dovrà evidenziare (con un colore o altro) le differenze rispetto al piano genitoriale di parte ricorrente.